



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 luglio 2019  
(OR. en)

11479/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0330/B(COD)**

---

---

**FRONT 236  
FAUXDOC 54  
CODEC 1322  
COMIX 370**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l'azione comune 98/700/GAI - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

---

Nella riunione del 20 febbraio 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha convenuto il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo che figura nell'allegato.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO)  
e che abroga l'azione comune 98/700/GAI**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito dall'azione comune 98/700/GAI all'interno del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il sistema FADO è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri dell'UE per quanto riguarda i documenti autentici e i metodi di falsificazione conosciuti. Prevede la conservazione elettronica, lo scambio rapido e la convalida delle informazioni relative a documenti autentici e falsi. Visto che l'individuazione dei documenti falsi è importante anche per i cittadini, le organizzazioni e le imprese, il Segretariato generale del Consiglio ha reso i documenti autentici disponibili anche in un registro pubblico online dei documenti di identità e di viaggio autentici (PRADO).

- (2) Nelle sue conclusioni del 27 marzo 2017, il Consiglio, ribadendo il ruolo fondamentale che FADO deve svolgere nell'individuazione di frodi documentali e relative frodi di identità, ha affermato che la gestione del sistema FADO è superata e che è necessaria una modifica della sua base giuridica affinché il sistema continui a rispettare i requisiti delle politiche in materia di giustizia e affari interni. L'azione comune dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da uno strumento nuovo e aggiornato.
- (3) Il presente regolamento costituisce la nuova base legislativa necessaria per la gestione del sistema FADO.
- (4) Sebbene l'individuazione dei documenti falsi e delle frodi di identità avvenga spesso alle frontiere esterne, il settore della lotta ai documenti falsi rientra nella cooperazione di polizia. Negli ultimi anni le frodi documentali nello spazio Schengen sono aumentate notevolmente. Le frodi documentali e di identità comportano la produzione e l'uso di documenti contraffatti, la falsificazione di documenti autentici e l'uso di documenti autentici ottenuti mediante mezzi quali l'inganno o false dichiarazioni. I documenti falsi rappresentano uno strumento criminale multifunzionale in quanto possono essere usati ripetutamente per attività criminali diverse, tra cui il riciclaggio di denaro e il terrorismo. Le tecniche utilizzate per produrre documenti falsi sono sempre più sofisticate e richiedono informazioni di alta qualità sui possibili elementi di individuazione, in particolare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode, nonché aggiornamenti frequenti.
- (5) La frode documentale può, in definitiva, compromettere la sicurezza interna dello spazio Schengen, spazio senza controlli alle frontiere interne. L'uso di FADO come sistema di conservazione elettronica che descrive i possibili elementi di individuazione, sia nei documenti autentici che in quelli falsi, è uno strumento importante per lottare contro la frode documentale, in particolare alle frontiere esterne Schengen. Visto che contribuisce a mantenere un livello elevato di sicurezza all'interno dello spazio Schengen sostenendo la lotta alla frode documentale condotta dalla polizia, dalle guardie di frontiera, dalle dogane e da altre autorità di contrasto degli Stati membri, il sistema FADO rappresenta uno strumento importante per l'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.

- (6) Il sistema FADO dovrebbe contenere informazioni su tutti i tipi di documenti di viaggio, di identità e di soggiorno, documenti di stato civile, patenti di guida, libretti di circolazione dei veicoli e altri documenti ufficiali a questi correlati, rilasciati da Stati membri, paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, siano essi documenti autentici o falsi.
- (7) Considerato che possono mantenere o sviluppare i rispettivi sistemi nazionali contenenti informazioni sui documenti autentici e falsi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad alimentare il sistema FADO con le informazioni sui documenti autentici e falsi di cui dispongono. In particolare, gli Stati membri dovrebbero inserire in FADO gli elementi di sicurezza delle nuove versioni di documenti autentici da loro rilasciati.
- (8) Al fine di garantire un livello elevato di controllo della frode documentale da parte degli Stati membri, FADO dovrebbe essere accessibile alle autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, ad esempio la polizia di frontiera, altre autorità di contrasto o altre parti terze stabilite mediante atti di esecuzione. Analogamente, il sistema dovrebbe consentire agli utenti di disporre di informazioni sui nuovi metodi di falsificazione individuati, nonché sui nuovi documenti autentici in circolazione.
- (9) Il sistema FADO dovrebbe mantenere la sua architettura a più livelli per fornire alle varie parti interessate, compreso il grande pubblico, diversi livelli di accesso ai documenti.
- (10) Negli ultimi anni l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ("Agenzia"), istituita dal regolamento XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, ha sviluppato competenze nel settore della frode documentale e deve quindi subentrare, come previsto in tale regolamento, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea nell'amministrazione e nella gestione operativa e tecnica del sistema FADO.

- (11) Occorre garantire che, durante il periodo di transizione, il sistema FADO sia pienamente operativo fino al momento in cui il trasferimento è effettivamente avvenuto e le informazioni esistenti sono riversate nel nuovo sistema. La proprietà dei dati esistenti dovrebbe quindi essere trasferita all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
- (12) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle specifiche tecniche relative alle procedure del sistema FADO per lo scambio di informazioni all'interno dello stesso, nonché le misure che prevedono un accesso limitato da parte di terzi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (13) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la competenza degli Stati membri relativa al riconoscimento di passaporti, documenti di viaggio, visti o altri documenti di identità.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- [(15) Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen.]

- (16) L'Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen.
- (17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
- (18) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE e con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio.
- (19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE e con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Scopo di FADO**

Scopo del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è contribuire alla lotta alle frodi documentali e alla frode di identità tramite la condivisione di informazioni, tra le autorità nazionali competenti, sugli elementi di sicurezza e le possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi e, con il grande pubblico, sui documenti autentici.

*Articolo 2*

**Oggetto**

Il presente regolamento istituisce il sistema FADO, che contiene informazioni sui seguenti documenti autentici, rilasciati da Stati membri, paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, e relative falsificazioni: documenti di viaggio, di identità, di soggiorno, di stato civile, patenti di guida, libretti di circolazione dei veicoli e altri documenti ufficiali a questi correlati.

### *Articolo 3*

#### **Categorie di documenti**

1. FADO comprende gli elementi seguenti:
  - a) informazioni, immagini incluse, sui documenti autentici e i rispettivi elementi di sicurezza;
  - b) informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, falsificati, contraffatti o sugli pseudo-documenti e le rispettive caratteristiche della frode;
  - c) informazioni sintetiche sulle tecniche di falsificazione;
  - d) informazioni sintetiche sugli elementi di sicurezza dei documenti autentici;
  - e) statistiche sui documenti falsi individuati.

FADO può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, oltre ad altre informazioni utili.

2. Gli Stati membri trasmettono al sistema i dati sui documenti autentici e falsi di cui hanno la proprietà.
3. Gli Stati membri trasmettono senza indugio al sistema le informazioni sugli elementi di sicurezza delle nuove versioni di documenti autentici da loro rilasciati.



#### *Articolo 4*

### **Architettura di FADO**

L'architettura di FADO permette un accesso riservato al sistema da parte delle autorità competenti degli Stati membri quali la polizia di frontiera, altre autorità di contrasto, o altre parti terze a norma dell'articolo 6, oltre a un accesso pubblico.

#### *Articolo 5*

### **Trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia**

Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.

#### *Articolo 6*

### **Misure di esecuzione**

La Commissione adotta atti d'esecuzione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, onde stabilire:

- a) le specifiche tecniche relative all'inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema secondo standard elevati;
- b) le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema;
- c) le misure che permettono di concedere un accesso limitato a terzi, quali linee aeree, istituzioni e agenzie dell'UE, paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## *Articolo 7*

### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal Comitato dell'articolo 6 istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## *Articolo 8*

### **Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. L'azione comune 98/700/GAI è abrogata con effetto dalla data dell'effettiva attuazione del sistema da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da decidere con un atto di esecuzione adottato secondo le procedure di cui all'articolo 7.
2. Gli Stati membri acconsentono a che il Segretariato generale del Consiglio trasmetta al sistema i dati di loro proprietà conservati nell'attuale FADO sui documenti autentici e falsi.

## *Articolo 9*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.